

COMUNICATO UFFICIALE N. 197 – Anno Sportivo 2015-2016 Roma, 27 giugno 2016
TRIBUNALE FEDERALE – PROCEDIMENTO N. 30/FIH/2015

Prot. n. 2789

Il Tribunale Federale Nazionale della Federazione Nazionale Hockey, composto dai Signori:

- Avv. Jacopo Caproni (Presidente)
- Avv. Giuseppe Matano (Componente – estensore)
- Avv. Cristina Mori (Componente)

nel procedimento introdotto con atto di deferimento a giudizio della Procura Federale presso la Federazione Italiana Hockey del 08 aprile 2016 nei confronti del sig. Salvatore Carrozzo nato a Erchie (BR) il 03.02.1957 in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società Hockey Olympia Erchie; nonché nei confronti della Società Hockey Olympia Erchie con sede in Erchie (BR) in riferimento alla posizione del Sig. Salvatore Carrozzo per il ruolo e le funzioni ricoperte all'epoca dei fatti;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 giugno 2016, ha pronunciato la seguente decisione.

Svolgimento del giudizio

Con atto di deferimento a giudizio (art. 129,c.4 RdG FIH 2014; art.44, c. 4 CdG Sportiva 2014) del 08 aprile 2016, regolarmente notificato, la Procura Federale presso la Federazione Nazionale Hockey, in persona del Procuratore Federale aggiunto Avv. Pietro Ivan Maravigna, ha disposto il deferimento a giudizio innanzi al Tribunale Federale di

“1) signor Salvatore Carrozzo, *“per il ruolo e le funzioni ricoperte all'epoca dei fatti; per la violazione degli art. 1 e 78 per il Regolamento di Giustizia F.I.H.*

In relazione all'art. 23 del Regolamento organico F.I.H.

2) la Società Hockey Olympia Erchie per responsabilità diretta ex art. 32 c. 3 del Regolamento di Giustizia F.I.H.

Con l'aggravante della recidiva per gli illeciti disciplinari sanzionati con la Decisione del Tribunale Federale F.I.H. del 29 gennaio 2016 in relazione al procedimento 6/FIH/2015" e così in particolare "per aver inserito nell'elenco Giocatori previsto dall'art. 22 Regolamento Gare e Campionati e schierati in campo dalla società Hockey Olympia Erchie in 5 partite di campionato U14 Maschile, stagione 2014/2015, gli atleti Gallo Andrea (tessera n. 48551), Faggiano Francesco Antonio (tessera n. 48549) e Perrucci vanni Carmelo (tessera n. 48553), sebbene fossero tesserati con i numeri predetti con la ASD San Michele Hockey. Le gare oggetto di contestazione nei confronti degli atleti ed alla società sono quelle disputate:

- Il 23.10.2014 contro Ars et Labor Mesagne;
- Il 30.10.2014 contro Anspi Speanza;
- Il 06.11.2014 contro Virtus La Terza;
- Il 20.11.2014 contro Cus Lecce;
- Il 27.11.2014 contro Olimpia Cestaro"

Con provvedimento del 22 aprile 2016, il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di discussione per il 18 maggio 2016 e, in considerazione che nessuno era comparso per gli incolpati; e che non risultavano gli stessi costituiti, rinviava il procedimento all'udienza del 24 giugno 2016, disponendo la rinnovazione della notifica agli incolpati.

All'udienza del 24 giugno 2016 verificata la regolarità del contraddittorio, ascoltato il Procuratore Federale aggiunto, il quale ha formulato le richieste sanzionatorie come da separato verbale il procedimento veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Nel merito, la Procura Federale contesta agli incolpati, nella qualità ricoperta all'epoca dei fatti, che la condotta precedentemente descritta ha consentito la partecipazione a cinque (5) gare già riportate di atleti tesserati con altro sodalizio associato alla Federazione Italiana

Hockey e, pertanto, in posizione irregolare rispetto alle gare medesime e risultano, conseguentemente, soggetti alle sanzioni di cui al Regolamento di Giustizia.

Quanto dedotto dalla Procura Federale è documentalmente provato tramite la lista tesserati 2014/2015 per la ASD San Michele Hockey, nella quale figurano gli atleti Gallo Andrea (tessera n. 48551) Faggiano Francesco Antonio (tessera 48549) Perrucci Vanni Carmelo (tessera 48553), con i verbali di gare ed i relativi Elenco giocatori, in atti, delle seguenti gare:

Hockey Olympia Erchie contro Ars et Labor Mesagne del 23.10.2014;

Hockey Olympia Erchie contro Anspi Speanza del 30.10.2014;

Hockey Olympia Erchie contro Virtus La Terza del 06.11.2014;

Hockey Olympia Erchie contro Cus Lecce del 20.11.2014;

Hockey Olympia Erchie contro Olimpia Cestaro del 27.11.2014.

Il Tribunale, quindi, ritiene corretto e provato l'impianto accusatorio con la conseguente corrispondenza con la fattispecie prevista dagli artt. 1 e 78 del Regolamento di Giustizia FIH per il sig. Salvatore Carrozzo e art. 32, comma 3, del Regolamento di Giustizia FIH per responsabilità diretta della Società Hockey Olympia Erchie, anche in considerazione della condotta processuale tenuta dagli incolpati.

Quanto alla sanzione da applicare, il Tribunale rileva che il provvedimento richiesto dalla Procura Federale (sospensione per un anno da ogni attività) non rientra fra le sanzioni previste dall'art. 78, RdG FIH, richiamato nell'atto di deferimento a giudizio, né, d'altronde, in sede di udienza di discussione è stato a tal fine riformulato il capo d'imputazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale della FIH – Federazione Italiana Hockey, definitivamente pronunciando sul procedimento in epigrafe indicato, dichiara fondato l'atto di deferimento a giudizio della Procura Federale dell'8 aprile 2016 e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 78, co. 1, RdG FIH 2014, sanziona la Società Hockey Olympia Erchie, in persona del legale rappres. p.t., con la perdita delle cinque gare disputate nei giorni 23 e 30 ottobre 2014; 6, 20 e 27 novembre 2014, come meglio indicate nella parte motiva, nonché con la penalizzazione di 2

(due) punti in classifica per ciascuno dei predetti incontri; condanna, altresì, la Società Hockey Olympia Erchie, in persona del legale rappr.te p.t., nonché il sig. Salvatore Carrozzo, nella qualità di Presidente e legale rappr.te p.t. della predetta Società, al pagamento della somma di € 1.200,00 ciascuno, così determinata anche in considerazione della decisione n. 11/2016 del Tribunale Federale, in favore della FIH – Federazione Italiana Hockey, in persona del Presidente e legale rappr.te p.t., a titolo di ammenda.

Così deciso in Roma il 24 giugno 2016

Il Presidente
fto Avv. Jacopo Caproni

Il Componente effettivo e Relatore
fto Avv. Giuseppe Matano

Il Componente effettivo
fto Avv. Cristina Mori

Per la pubblicazione
Roma, 27 giugno 2016

Il Segretario Generale
Francesca Vici

